



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
Titolari di UU.TT.G.
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
ROMA



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Gabinetto

- D.G.P.I.E.M.
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

AL MINISTERO-DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Gabinetto
ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Gabinetto
- Dipartimento per le Politiche Sociali
Del Terzo Settore e Migratorie
- Dipartimento per le Politiche del
Lavoro, Previdenziali Assicurative e per la Salute e la
Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Direzione Generale dei Rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali
- Direzione Generale delle politiche attive del lavoro,
dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
ROMA

AL MINISTERO DEL TURISMO
Gabinetto
ROMA

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

ROMA

All'I.N.P.S.

ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
ROMA

ALL' AGEA
Via Palestro, 81
ROMA

OGGETTO: D.P.C.M 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.

Il 15 ottobre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028 (all. 1).

L'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale è comunicata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

In data 3 ottobre 2025 è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 146/2025 che ha introdotto nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Il nuovo D.P.C.M. tiene conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si forniscono le seguenti indicazioni.

PREMESSA

Anche per il triennio 2026-2028, in base a quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge del 5 maggio 2023, n. 50, è stata introdotta, in tema di flussi



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

di ingresso legale dei lavoratori stranieri, una disciplina in deroga, accorpando in un unico atto la programmazione del triennio e la determinazione annuale delle quote.

Il D.P.C.M. indicato in oggetto introduce, ai fini della programmazione, criteri comuni per la definizione dei flussi di ingresso (art. 2) nonché criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote (art. 3) e al di fuori delle quote (art. 4).

1. - LE QUOTE DI INGRESSO

Gli articoli 5, 6 e 7 del D.P.C.M. definiscono gli ingressi complessivi di lavoratori cittadini di Paesi Terzi nell'ambito delle quote e il dettaglio per tipologia di ingresso, come illustrato nei seguenti prospetti:

Ingressi complessivi (art. 5 del D.P.C.M.)

	2026	2027	2028
LAVORO SUBORDINATO	76.200	76.200	76.200
LAVORO AUTONOMO	650	650	650
LAVORO STAGIONALE	88.000	89.000	90.000
TOTALE	164.850	165.850	166.850



Ingressi per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 del D.P.C.M.)

	2026	2027	2028
Cittadini dei seguenti Paesi¹: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldovia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria³ Apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito Lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare Quote non riservate Totale quote	25.000 18.000 300 13.600 19.300 76.200	25.000 26.000 300 14.000 10.900 76.200	25.000 34.000 300 14.200 2.700 76.200

¹ Per la corrispondenza tra i settori indicati nel DPCM e la classificazione ATECO 2025 cfr. l'allegato 2.

² Ai sensi del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, art. 6, comma 2, lett. a) la lista dei Paesi tiene conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

³ L'elenco di tali Paesi sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Ingressi per lavoro autonomo (Art. 6 del D.P.C.M.)

		2026	2027	2028
Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza	Residenti in Venezuela	10	10	10
	Residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1- <i>octies</i> , del Testo unico dell'immigrazione;	40	40	40
Apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito		20	20	20
Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro				
Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;				
Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850		500	500	500
Artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;				
Cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa ⁴ .				
Quote non riservate		80	80	80
Totale quote		650	650	650

⁴ Per gli ingressi per start-up innovative si rimanda alle linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: <https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/programmi>.



Ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico (art. 7 del D.P.C.M.)

Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria ⁵	2026	2027	2028
Cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan o cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.	12.600	12.750	13.000
che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale	5.000	6.000	7.000
le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo siano presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.	47.000	47.000	47.000
le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore turistico siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del turismo: ADLI - Associazione Datori di Lavoro Italiani, AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane, ANPIT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'INDUSTRIA E IL TERZIARIO, ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ASSOALNEARI ITALIA - Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO - Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CAPIMED - Conf. Naz. Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori, CIFA ITALIA - Confederazione Italiana Federazioni Autonome, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, CONFCOOPERATIVE, CONFIMITALIA - Confederazione Imprese Italiane, CONFIMPRESETTALIA, CONFLAVORO PMI, FAITA FEDERCAMPING, FAPI - Fed. Artigiani e Piccole Imprese, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERAZIENDE, FEDERTURISMO, FEDERTERME - Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, FIPE,	13.000	14.000	15.000

⁵ L'elenco di tali Paesi sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



	- Federazione Italiana pubblici esercizi, FISAPI - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali, LEGACCOOP, FMI ITALIA - Conf. Naz. Piccole e Medie Imprese, UAI - Unione Artigiani Italiani e delle PMI, UNSIC - Unione Naz. Sindacale Imprenditori e Coltivatori.	10.400	9.250	8.000
Quote non riservate		10.400	9.250	8.000
Totale quote		88.000	89.000	90.000



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

2. – PROCEDURE E REQUISITI

2.1. Datori di lavoro e codici ATECO

Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell'assistenza familiare. Per la corrispondenza tra i settori indicati nel D.P.C.M. e la classificazione ATECO 2025 cfr. l'allegato 2. I predetti settori produttivi e i relativi codici ATECO dovranno essere indicati nella domanda nell'ambito della sezione dedicata al contratto.

Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta Ministero dell'Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518⁶.

2.2. Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l'Impiego

Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999), deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la **preventiva verifica presso il centro per l'impiego** competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (all. 3), che va allegata nella sezione di upload della domanda (denominato *Dichiarazione verifica centro per l'impiego*). Ai sensi dell'art. 22, comma 2-bis del T.U.I. come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio **entro otto giorni** dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.

Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 2 ottobre 2025), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione (all. 4) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al

⁶ <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-10/CIRCOLARE%20FLUSSI%202025.pdf>

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste**Ministero del Turismo*

lavoro (unitamente al precedente allegato, nell'ambito del medesimo campo di upload soprariportato).

2.3. Asseverazione

Si ricorda che, per tutti i settori in base all'articolo 24-bis T.U.I., è necessario acquisire l'**asseverazione**, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare. **L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa** di cui all'art. 24-bis, comma 3, del T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024⁷.

2.4. Requisiti di reddito

Per tutti i comparti lavorativi diversi dall'assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022⁸ e nella Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023⁹.

2.5. Assistenza familiare

In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell'assistenza familiare si ricorda che l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal **CCNL di settore (lavoro domestico)** e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (7002,97 euro annuali per il 2025). Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle già citate Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023, "il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)".

⁷ La lista delle organizzazioni datoriali è pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplificazione-procedure-per-le-organizzazioni-datoriali>

⁸ <https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-circ-3-2022-semplificazioni-ingresso-personale-extracomunitario-1.pdf>

⁹ <https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/03/DD-20-21032023-flussi-lavoratori-stranieri-contrasto-immigrazione.pdf>



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l'asseverazione. Si ricorda che la limitazione dell'autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell'invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica, come già indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 4623 del 17.11.2020¹⁰. In tali casi, in luogo dell'asseverazione, è necessario fornire una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.

È possibile inoltrare l'istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case-famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focalari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.

Si ribadisce che anche ai datori di lavoro domestico sono richieste la verifica preventiva di indisponibilità presso i Centri per l'Impiego e, salvo in caso di non autosufficienza, l'asseverazione (vedi *supra*).

Si rappresenta che, a differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, per il 2026-2028 la quota di ingresso per **l'assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico**. Per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020 (vedi *infra*).

2.6. Conducenti (Settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio)

Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del D.P.C.M.. È necessario, a tal fine, il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per un aggiornamento sugli accordi vigenti si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>.

I lavoratori che fanno ingresso per attività di "Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco" (cod. ATECO H.49.4) autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco dell'art. 6, comma 2, mentre i lavoratori conducenti per attività afferenti al settore "Altri trasporti terrestri di passeggeri" (cod. ATECO2025 H.49.3) dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall'acquisizione della

¹⁰ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_sui_indicazioni_operative_17.11.2020.pdf



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

residenza in Italia, è necessario convertire la patente. La durata del contratto di lavoro sarà, in questi casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.

Ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (v. d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, DM MIT 30 luglio 2021, Circolare MIT n. 33146 del 6 novembre 2023).

È possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato.

Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l'impresa richiedente deve essere:

- ✓ iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
- ✓ per il trasporto merci per conto terzi (settore ATECO H 49.4) iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

2.7. Reddito imprese agricole

Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (vedi circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022¹¹ e nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023¹²).

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l'ammontare del volume d'affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non

¹¹<https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-circ-3-2022-semplificazioni-ingresso-personale-extracomunitario-1.pdf>

¹²<https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/03/DD-20-21032023-flussi-lavoratori-stranieri-contrasto-immigrazione.pdf>

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste**Ministero del Turismo*

ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).

Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

2.8. Diritto di precedenza lavoratori stagionali già impiegati in Italia

In virtù di quanto previsto dall'articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali già **ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale**, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

In tali casi, nel modulo di domanda nella sezione *“richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”*, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l'istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all'assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'art. 24-bis, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, che prevede l'applicabilità **della procedura semplificata** - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all'art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998 - anche alle **Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero** firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Si rammenta **che è irricevibile la domanda** del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter, del T.U.I.). È, altresì, irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti,

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste**Ministero del Turismo*

al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all'atto dell'istruttoria presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI).

3.1 Limite domande

Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, **i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028.** Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Tali previsioni si applicano, ai sensi dell'art. 24, comma 1, ult. per. T.U.I., anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze per conto dei datori di lavoro nel Portale ALI gestito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione (di seguito Portale ALI) sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. "profilazione", ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi. Le richieste di modifica degli utenti già profilati ovvero le richieste di nuove profilazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail profilazioni.dlci@interno.it del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

3.2 Domicilio digitale

Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall'art. 22, comma 2, lett. d-ter) del T.U.I., è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).

La registrazione della PEC nelle citate banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.

3.3. Precompilazione e modulistica

I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare domande nei *click days* procedono alla



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI,
(<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>).

Si rammenta che per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE.

La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire **dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025**. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:

- ✓ **C-Stag agricolo** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- ✓ **C-Stag turistico** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- ✓ **B2020** - Nulla osta/comunicazione¹³ al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- ✓ **A-bis in quota** – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria. Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale ALI e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Agid.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo PEC della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un **codice di attivazione domanda**.

¹³ L'adesione di un'organizzazione datoriale al Protocollo d'Intesa con il MLPS di cui all'art. 24-bis, comma 3, del T.U.I. consente di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente inviata per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all'indirizzo PEC presente nella banca dati INAD.

L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.

Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell'interoperabilità, sono fornite nel Portale ALI, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali.

È, inoltre, prevista la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un'apposita casella che l'utente deve digitare.

Alcune informazioni richieste (ad es., i dati reddituali, la partita IVA, ecc.) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto, saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello.

Terminata la fase di precompilazione, a seguire, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, h 24, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:

- di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di sei giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- di **effettuare la necessaria operazione di salvataggio** per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante i giorni di click day.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, **ma solo apporre eventuali modifiche** alle stesse ed **effettuare il suddetto necessario salvataggio**.

Indicazioni operative sulla modalità di compilazione delle domande saranno rese disponibili nella home page del Portale ALI dalla voce "MANUALE".

3.4 Click day

Le domande precompilate, che si trovano nello stato "da inviare", potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere **dalle ore 9:00**:

- del **12 gennaio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
- del **9 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

- del **16 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
- del **18 febbraio 2026** per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare (modello A-bis).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Nella fase di precompilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nelle giornate ed orari riportati nella sezione avvisi del Portale servizi ALI e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

4. ISTRUTTORIA

4.1. Distribuzione delle quote

Coerentemente con l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ripartisce le suddette quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale **entro dieci giorni** dai rispettivi *click day* sulla base dei dati relativi alle domande presentate, comunicati dal Ministero dell'interno. Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale.

Trascorsi **cinquanta giorni** dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal D.C.P.M., può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che il sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in uso ai SUI, prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel *click day*), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello. Nell'area riservata del Portale ALI, il singolo utente potrà, inoltre, visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>), nell'area riservata, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica e le comunicazioni del SUI, dare riscontro alle richieste dell'amministrazione in fase istruttoria, esprimere la volontà di conferma e gestire la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste**Ministero del Turismo*

all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Si segnala, infine, che ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a), b), c), e d) del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 le domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027 ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviate d'ufficio.

4.2 Rilascio del nulla osta

Ai sensi dell'art 22, comma 1, del T.U.I. lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel complessivo termine massimo di **sessanta giorni** dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal D.C.P.M.. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.I. il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale avviene non oltre **venti giorni** dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal medesimo D.C.P.M..

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998 trascorsi i termini procedurali senza che siano emerse le ragioni ostative di cui al medesimo art. 22, il nulla osta, verrà rilasciato **automaticamente** e sarà inviato – in via telematica - al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d'ingresso.

Con riferimento alle richieste di nulla osta per i **lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco**, Paesi individuati dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, pertanto, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione per tali istanze è **sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché**, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, **alla preliminare verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** (in collaborazione con AGEA per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all'art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998. **Non opera in tale caso il silenzio assenso per l'emanazione automatica del nulla osta**, decorsi i termini procedurali (20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale) in assenza di pareri.

4.3 Conferma della domanda

A seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso **il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell'area riservata del



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato. In caso di conferma l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

5. CONTRATTO DI SOGGIORNO E ASSUNZIONE

Entro **otto giorni** dall'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero **sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale**. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell'ambito del Portale ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare e
delle Foreste*



Ministero del Turismo

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE GEN.LE PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
AUTORITÀ FAMI
R. Lulli

IL DIRETTORE GEN.LE
PER LE POLITICHE
MIGRATORIE E PER
L'INSERIMENTO
SOCIALE E
LAVORATIVO DEI
MIGRANTI
S. Congia

IL DIRETTORE GEN.LE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE
E. Iacovoni

IL DIRETTORE GEN.LE
DELLA TECNOLOGIA,
RETRIBUZIONE,
DIGITALIZZAZIONE E
STATISTICA
F. Bilancio